

**CO.RE.COM. ABRUZZO**  
**Comitato Regionale per le Comunicazioni**

---

**Deliberazione n. 1 del 01/02/2017**

**OGGETTO:** Rettifica della deliberazione n. 60 del 27 ottobre, come modificata dalla Deliberazione n. 64 del 21/11/2016, recante l'approvazione della graduatoria definitiva formulata per gli effetti del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 06 agosto 2015 relativa alla attribuzione dei benefici previsti dalla legge 448/98 e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 (Regolamento), per l'anno 2015 ed approvazione della nuova graduatoria.

L'anno duemiladiciassette il giorno 01 del mese di febbraio, alle ore 10,00, presso la sede del Co.Re.Com. in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
<b>Presidente</b>	Filippo Lucci	X	
<b>Componenti</b>	Ottaviano Gentile		X
	Michela Ridolfi	X	

Assiste in qualità di segretario verbalizzante la dott.ssa Michela Leacche

**IL COMITATO**

**VISTA** la legge regionale 45/2001, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.);

**VISTA** la legge 23 dicembre 1998, n. 448 concernente "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ed in particolare l'art. 45, comma 3;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 concernente "*Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni*", di seguito indicato "Regolamento";

**VISTO** il D.M. del 6 agosto 2015 relativo al Bando per l'attribuzione dei contributi, per l'anno 2015, alle emittenti televisive locali";

**VISTA** la propria Deliberazione n. 60 del 27/10/2016 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva formulata per gli effetti del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 06 agosto 2015 relativa alla attribuzione dei benefici previsti dalla legge 448/98 e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 (Regolamento), per l'anno 2015;

**VISTA** la Deliberazione n. 64 del 21/11/2016 con la quale è stata modificata parzialmente la deliberazione n. 60 del 27/10/2016 limitatamente alla rettifica dell'errore materiale ed informatico occorso nel calcolo del punteggio attribuito ai dipendenti dell'emittente TV6,

acquisita dalla Società Mediasix rl, successivamente all'atto di cessione di ramo d'azienda e che il punteggio da attribuire, limitatamente alla categoria del personale dipendente, è di 278,91 determinando, di conseguenza, un punteggio complessivo di 297,76 e, dunque, un diverso posizionamento dell'emittente de quo che si è collocata al 6° posto della graduatoria, facendo, altresì, salva ogni modifica che la competente Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico, riterrà di apportare in sede di verifica;

**VISTO** il ricorso notificato dalla società Mediasx nella qualità di editore dell'emittente TVSEI in data 23/01/2017 ed acquisito al protocollo n. 1156 del 23/01//2017, proposto innanzi al TAR Lazio – Roma nei confronti del Corecom Abruzzo, della Regione Abruzzo, del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e nei confronti di Antenna 10, TVQ, TRSP, Teleponte, Telesirio, Antenna 2, Rete 8 srl, Telemax, Teleuniverso, TV Atri e Nuova Teleabruzzo Regionale per l'annullamento, previa sospensione delle deliberazioni sopra richiamate, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

**TENUTO CONTO** che i motivi principali del ricorso sono i seguenti:

1. violazione ed errata applicazione dell'art. 45, c. 3 della L. n. 448/1998, del DM 292/2004, del DM 06/08/2015 e dell'art. 2112 del c.c. per omessa valutazione del personale in quanto il Corecom Abruzzo ha effettuato il calcolo tenendo conto solo del personale riportato nell'elenco Allegato D dell'atto di cessione del ramo di azienda tra la società Tv6 e la società Mediasix, non computando anche quello i cui contratti sono cessati prima dell'acquisizione;
2. violazione ed errata applicazione dell'art. 45, c. 3 della L. n. 448/1998, del DM 292/2004 e del DM 06/08/2015 relativamente al calcolo del punteggio del fatturato in quanto il Corecom ha valutato solo il bilancio riferito all'anno 2014 della società Mediasix e non anche quello degli anni 2012 e 2013 riferiti alla cedente Tv6;
3. errato calcolo del punteggio del fatturato, computato dal Corecom dividendo per tre il fatturato del 2014 e assegnando in tal modo un punteggio inferiore a quello dovuto.

**TENUTO CONTO** che il Corecom Abruzzo nella predisposizione della graduatoria impugnata e, più in particolare nell'elaborazione del calcolo dei punteggi da attribuire alla voce del personale ed a quella relativa al fatturato della società Mediasix, esercente dell'emittente TV6 a seguito della cessione del ramo di azienda avvenuta nel mese di maggio 2014, ha proceduto come di seguito esplicitato:

1. **Relativamente al calcolo del punteggio del personale:** il Corecom Abruzzo, in conformità del parere espresso dal Ministero con nota prot. n. DGSCEPR/DIV.III/38343 del 12 giugno 2013 (ribadito con nota del 26/10/2016) che recita “*se l'impresa B) ha acquisito l'intero ramo di azienda ed è subentrata all'impresa A), acquisisce anche il requisito del personale, a meno che nel contratto di compravendita viene espressamente indicata l'esclusione del personale dipendente*” ha calcolato il punteggio del personale tenendo conto di quello effettivamente ceduto, riportato nell'allegato D del contratto di cessione e di quello successivamente acquisito;
2. **Relativamente al calcolo del punteggio del fatturato:** il Corecom Abruzzo, sulla base del medesimo parere che recita “*Per quanto riguarda i ricavi il problema è diverso in quanto si tratta di un dato strettamente legato alla società. Quindi all'impresa acquirente vanno calcolati i ricavi dal momento dell'acquisizione e non anche i ricavi riferiti ad un'altra società*”, ha attribuito il punteggio relativo al fatturato valutando solo quello riferito all'anno 2014 della società Mediasix e non anche quelli degli anni 2012 e 2013 della società TV6, procedendo al calcolo della media dividendo per tre l'importo del fatturato del 2014.

**CONSIDERATO** che con il predetto ricorso la Società istante sostiene che:

1. il Corecom Abruzzo ha erroneamente interpretato il già citato parere nel senso di escludere dal calcolo del punteggio i dipendenti della società cedente TV6 i cui contratti, seppure cessati prima della cessione del ramo di azienda a favore della società Mediasix, non hanno costituito oggetto di esclusione, con conseguente traslazione, in capo all'acquirente di tutti gli obblighi (anche eventuali) conseguenti e connessi, così come imposto anche dalle norme di legge;
2. per quanto attiene al fatturato, il parere ministeriale è fondato su un assunto errato ed illegittimo, dovendosi invece considerare che *“il calcolo del fatturato è, al contrario, agganciato all'emittente e non alla società”*. La stessa giurisprudenza è concorde nell'affermare che in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, al nuovo soggetto, concorrente in una gara per l'affidamento di un appalto pubblico, è consentito di avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti posseduti dall'impresa cedente ( TAR Abruzzo sez. I n° 668 del 20/09/2010 *“ in linea generale, in caso di trasferimento di azienda l'impresa che partecipa ad una gara può avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti delle imprese posseduti dalle imprese cedenti tra cui quello dell'attività svolta nel triennio”*).
3. il Corecom Abruzzo ha commesso un ulteriore errore laddove ha praticato la media aritmetica dell'ultimo triennio, applicando valore 0 per il fatturato relativo agli anni precedenti (2012 e 2013) all'acquisizione del ramo di azienda;

**VISTA** nota prot. n. 1577 del 26/01/2017 a firma del dirigente del Servizio Amministrativo alle Autorità Indipendenti, indirizzata alla Direzione Generale per il Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale è stato chiesto di verificare la correttezza dell'operato del Corecom Abruzzo in merito alla giusta applicazione del citato parere e, di conseguenza, al calcolo dei punteggi assegnati relativamente alla voce del personale ed a quella del fatturato;

**VISTA** la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, acquisita al prot. n. 1843 del 31/01/2017, resa dal dirigente della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica – DIV. V, che:

1. conferma gli orientamenti già espressi dal Ministero con parere prot. n. DGSCERP/DIC.III/38343 del 12/06/2013, come ribadito con nota prot. n. 68906 del 26/10/2016, non ravvisando di poter *“integrare ulteriormente quanto già comunicato”*;
2. ritiene che ai fini dell'applicazione dell'art. 4, c. 1 del Regolamento del 2004 e della Tabella A ivi allegata, debba essere integralmente assunto il valore dell'unico fatturato ritenuto valutabile, stante l'impossibilità di operare la prevista media tra fatturati realizzati nel triennio precedente.

**RITENUTO**, pertanto necessario procedere, in conformità alle su esposte indicazioni ministeriali, alla modifica della propria precedente deliberazione n. 60 del 27/10/2016 così come modificata dalla deliberazione n. 64 del 21/11/2016, limitatamente al calcolo del punteggio da attribuire al fatturato nel senso di assumere integralmente il valore dell'unico fatturato ritenuto valutabile, stante l'impossibilità di operare la prevista media tra fatturati realizzati nel triennio precedente, atteso che la società ha acquisito l'emittente TV6 nel 2014;

Con voti unanimi

## **DELIBERA**

per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente confermate:

1. di prendere atto della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, acquisita al prot. n. 1843 del 31/01/2017, resa dal dirigente della dalla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica – DIV. V;
2. di modificare parzialmente la propria deliberazione n. 60 del 27/10/2016 così come modificata dalla deliberazione n. 64 del 21/11/2016, in conformità alle indicazioni pervenute dal Ministero, limitatamente al calcolo del punteggio da attribuire al fatturato nel senso di assumere integralmente il valore dell'unico fatturato valutabile (anno 2014), stante l'impossibilità di operare la prevista media tra fatturati realizzati nel triennio precedente (2012 e 2013), atteso che la società ha acquisito l'emittente TV6 nel 2014 e che, pertanto, il punteggio da attribuire è di 56,55;
3. di dare atto che la rettifica di cui al punto 2) comporta, nei confronti della emittente TV6 un punteggio complessivo di 335,46 e, di conseguenza, un diverso posizionamento, collocandosi al 5° posto della graduatoria;
4. di dare atto che, con riferimento alle determinazioni assunte con il presente atto, viene fatta salva ogni modifica che il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, riterrà di apportare in sede di verifica;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, per gli adempimenti di propria competenza;
6. di pubblicare la seguente graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul proprio sito [www.corecomabruzzo.it](http://www.corecomabruzzo.it);

<b>posizione</b>	<b>Società Titolare</b>	<b>Emittente</b>	<b>Punteggio Fatturato</b>	<b>Punteggio Personale</b>	<b>TOTALE</b>
<b>1</b>	Rete 8 S.r.l.	RETEOTTO	200,00	616,22	816,22
<b>2</b>	Gruppo AIR S.r.l.	TELEMAX	69,74	336,87	406,61
<b>3</b>	Nuova Teleabruzzo Regionale srl	Nuova Teleabruzzo Regionale	28,87	352,50	381,37
<b>4</b>	Fin Television S.r.l.	TELEPONTE	175,01	183,33	358,34
<b>5</b>	MEDIASIX	TV6	56,55	278,91	335,46
<b>6</b>	Winn V. & O. communication Srl	ANTENNA 10	88,52	232,50	321,02
<b>7</b>	TVQ Televisione Qualità S.r.l.	TVQ	107,56	122,00	229,56
<b>8</b>	Abruzzo TV S.r.l.	TELESIRIO	35,76	109,52	145,28
<b>9</b>	ESSEPI srl	TRSP	54,84	0,00	54,84
<b>10</b>	Pubblisirio Antenna 2 s.r.l.	ANTENNA 2	13,14	39,25	52,39
<b>11</b>	Tele Universo srl	Teleuniverso	0,38	11,72	12,10
<b>12</b>	C.A.R.T.A.	TV ATRI	0,00	0,00	0,00

Il Segretario verbalizzante  
*F.to dott.ssa Michela Leacche*

Il Presidente  
*F.to Dott. Filippo Lucci*

Il/La Componente  
*F.to Dott.ssa Michela Ridolfi*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.